

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p><i>Art. 1</i></p>	<p><i>Art. 1</i></p>
<p><i>(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).</i></p>	<p><i>(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).</i></p>
<p>1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali, e delle relativi forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle Regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso, limitando, a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei successivi articoli La delega comprende anche il coordinamento con la normativa della istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di stato e l'accesso alle professioni.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali, e delle relativi forme organizzative, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei successivi articoli. La delega comprende anche il coordinamento con la normativa della istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di stato e l'accesso alle professioni.</p>
<p>2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati, salvo quanto previsto dall'articolo 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie nonché con il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.</p>	<p>2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati, salvo quanto previsto dall'articolo 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dei Lavori Pubblici, con il Ministro per le politiche comunitarie nonché con il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati e sentite le Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Conferenza Stato-Regioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati. Qualora il termine di cui al comma 2 scada nel mese antecedente alla scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente ad esso, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.</p>	<p>3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.</p>
<p>4. Dalla applicazione della presente legge e dai decreti delegati non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	<p>4. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitare ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione della presente legge nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni dei regolamenti. I regolamenti di cui al presente comma sono pubblicati in apposito supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista al presente articolo e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di professioni intellettuali. Il Governo provvede, altresì, all'esplicita abrogazione delle norme che disciplinano le materie oggetto dei regolamenti di cui al presente comma incompatibili con i medesimi regolamenti. Le abrogazioni previste ai sensi del presente comma hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti recanti la disciplina delle specifiche materie. 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi nonché dei regolamenti di cui al presente articolo è istituita, con decreto del Ministero della Giustizia una apposita Commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di Ordini professionali e delle Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi. 6. Dalla applicazione della presente</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>legge e dai decreti delegati non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1bis <i>(oggetto)</i></p> <p>1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p> <p>2. La disciplina dei principi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 41 e 117 della Costituzione e dei principi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di promozione della formazione e della organizzazione amministrativa di particolare rilievo regionale spetta alla Regioni.</p> <p>3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica diretta al compimento di atti, alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente ed in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le professioni intellettuali sono esercitate nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di settore e l'attività professionale è esercitata nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ordinamento civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1ter <i>(definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende:</p> <p>a) per "professione", la professione intellettuale, così come definita ai sensi dell'articolo 1bis comma 3;</p> <p>b) per "professione di interesse generale", la professione il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione ad un albo previo superamento di un esame di Stato ed il possesso degli altri requisiti accertati ai sensi di legge e stabiliti dall'ordinamento di categoria;</p>

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>c) per “professione riconosciuta”, ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile e che sia riferita ad almeno una associazione professionale iscritta nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia e dagli altri Ministeri competenti; d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione in forma indipendente, anche in regime convenzionato qualora previsto dalla legislazione speciale; e) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato; f) per “professionista”, il libero professionista ed il professionista dipendente; g) per “categoria”, l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale; h) per “esercizio professionale”, l’esercizio della professione; i) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa; l) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l’esercizio della professione di interesse generale; m) per “esame di Stato”, l’esame, anche in forma di concorso, previsto per l’accesso alle professioni ai sensi dell’articolo 33, quinto comma, della Costituzione; n) per “Consiglio nazionale”, il Consiglio Nazionale dell’Ordine Professionale”; o) per “Ordine professionale”, il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali; p) per “Associazioni Sindacali” le Associazioni Sindacali dei liberi professionisti iscritti in albi riconosciute Parte Sociale; q) per “consiglieri”, i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio dell’Ordine territoriale; r) “per associazioni professionali riconosciute”, le associazioni dei professionisti riconosciute di cui all’art 8.</p>

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>Art. 2</p>	<p>Art. 2</p>
<p><i>(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali).</i></p>	<p><i>(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali).</i></p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, tenuto conto delle specificità delle singole attività professionali, con esclusione di quelle disciplinate dall'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi, i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, tenuto conto delle specificità delle singole attività professionali, con esclusione di quelle disciplinate dall'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi, i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:</p>
<p>a) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f); favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;</p>	<p>a) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera h); favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;</p>
<p>b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dello sviluppo economico del Paese;</p>	<p>b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza e componente essenziale dello sviluppo economico del Paese e dell'Unione Europea; c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e dell'Unione Europea;</p>
<p>c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti ed il diritto degli utenti ad una effettiva ed informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;</p>	<p>d) garantire e tutelare la libertà di concorrenza dei professionisti, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei ed il diritto degli utenti ad una effettiva ed informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo e di correttezza della prestazione professionale;</p>
<p>d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che non possa derivarne un aumento rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, ovvero alle associazioni di cui all'articolo 8, e favorendo, per quegli ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni di cui all'articolo 8;</p>	<p>e) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che non possa derivarne un aumento rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, ovvero alle associazioni di cui all'articolo 8; f) vigilare, in base alle disposizioni della presente legge, nell'esercizio della delega prevista all'articolo 1 comma 2, sugli adeguamenti agli ordinamenti di categoria</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>delle professioni di interesse generale, anche al fine di procedere, ove necessario, alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale e vigilare altresì alle successive modificazioni ed integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale;</p>
<p>e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente.</p>	<p>g) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine, disciplinando altresì le competenze riservate, le condizioni ed i limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento dell'attività, individuando e riconoscendo perciò le nuove professioni senza sovrapposizioni con le professioni già in essere o con le specializzazioni delle stesse;</p>
<p>f) conformemente ai principi di proporzionalità e salvaguardia della concorrenza prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possano esercitare, anche senza vincoli territoriali;</p>	<p>h) conformemente ai principi di proporzionalità e salvaguardia della concorrenza prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possano esercitare, anche senza vincoli territoriali;</p>
<p>g) prevedere che l'esercizio della attività sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;</p>	<p>i) prevedere che l'esercizio della attività sia fondato sulla qualità della prestazione professionale, sulla deontologia, sulla autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista per garantire e tutelare l'interesse generale; l) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;</p>
<p>h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi</p>	<p>m) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate;</p>	<p>sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate;</p>
<p>i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;</p>	<p>n) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche nonché il decoro ed il prestigio della professione medesima, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell'Ordine Professionale ed è pubblicato nei siti dell'Ordine professionale.</p>
<p>l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni;</p>	<p>o) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, alla struttura del proprio studio, ai costi complessivi delle prestazioni, senza enfasi, eccessi di natura commerciale o di carattere comparativo. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui la pubblicità può essere resa dagli iscritti, nel rispetto dei principi esposti in precedenza.</p>
<p>m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, la individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;</p>	<p>p) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi in parte parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, la individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione. A tutela dell'affidamento della clientela possono essere predisposte dai Consigli nazionali tariffe orientative circa le prestazioni non riservate, avendo riguardo agli standard qualitativi delle prestazioni medesime.</p>
<p>n) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del</p>	<p>q) prevedere l'obbligo di assicurazione per la responsabilità</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell'assumere l'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale; o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l'affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza ad ordini o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione alla prestazione richiesta.</p>	<p>civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio per i danni che possono essere causati nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per le Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi, e le associazioni delle professioni intellettuali riconosciute di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di aderire ed in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell'assumere l'incarico, gli estremi della polizza.</p> <p>I codici deontologici prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo stabilito dalla lettera q) del presente articolo.</p> <p>r) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l'affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza ad ordini o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione alla prestazione richiesta.</p> <p>s) riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, amministrativi e penali, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate in modo da tutelare la clientela in caso di prestazioni rese da soggetti non abilitati;</p> <p>t) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicurino la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;</p> <p>u) riformare le disposizioni della legge sul diritto di autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista.</p> <p>Art. 2bis (Liberi professionisti)</p> <p>1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e la direzione personale del professionista, ed in forma associata o societaria.</p> <p>2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2ter <i>(Professionisti dipendenti)</i></p> <p>1. I professionisti dipendenti sono soggetti al regime delle incompatibilità stabilito dagli ordinamenti di categoria a garanzia del corretto esercizio della professione.</p> <p>2. La legge stabilisce le professioni che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, salvaguardando l'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.</p> <p>3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.</p> <p>4. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2quater <i>(Norme previdenziali)</i></p> <p>1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, esercitano i compiti statuari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza ed autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti od indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.</p> <p>2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di</p>

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.</p> <p>3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato <i>pro quota</i> ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.</p> <p>4. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti legislativi, sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei principi della presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali ed assistenziali con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2quinquies <i>(Norme fiscali)</i></p> <p>1. Ai redditi di lavoro autonomo sotto qualsiasi forma prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 1, il Governo provvede a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi di capitale prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) esclusione di ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione; b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminazione del prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitale prodotti dagli enti.</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>Art. 2sexies <i>(Politiche economiche per i professionisti)</i> 1. I provvedimenti che introducono agevolazioni od incentivi diretti a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale, l'acquisto di strumenti informatici hardware e software e nuovi prodotti tecnologici, lo sviluppo dell'occupazione e l'accesso al credito non possono escludere dalle categorie dei beneficiari coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge. In particolare devono essere privilegiate le società tra professionisti ed interprofessionali e gli studi associati costituiti da giovani. 2. Ai professionisti di cui alla presente legge è riconosciuto un credito d'imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di contenuto scientifico, economico –contabile, tecnico e disciplinare.</p>
<p>Art. 3 <i>(Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).</i></p>	<p>Art. 3 <i>(Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).</i></p>
<p>1. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:</p> <p>a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle esperienze professionali, che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, e da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 e 6; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie professionali, forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da</p>	<p>1. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:</p> <p>a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a ventiquattro mesi, salvo casi speciali, in relazione alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle esperienze professionali, che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti teorici, tecnici, pratici e deontologici della professione, e da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista, iscritto all'albo da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 e 6; riconoscere un compenso in favore di chi svolge il tirocinio ove non altrimenti disciplinato; al tirocinante non si applicano le norme del contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie professionali, forme integrative di tirocinio a carattere</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p>università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;</p>	<p>pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei fondamenti teorici, tecnici, pratici e deontologici della professione, ai sensi della presente lettera a);</p>
<p>b) mantenere l'esame di Stato per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).</p>	<p>b) mantenere l'esame di Stato per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche e delle attitudini necessarie per la specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p>
<p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale).</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale).</i></p>
<p>1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il Governo provvede a regolamentare le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, il Governo provvede a regolamentare le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p>a) disciplinarne l'organizzazione in ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti;</p>	<p>a) gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo; b) disciplinarne l'organizzazione in ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti;</p>
<p>b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi, in organi centrali e periferici, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;</p>	<p>c) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi, in un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della rispettiva categoria e in Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria nel proprio ambito di competenza territoriale prevista nel relativo ordinamento, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.</p>
<p>c) prevedere che gli ordini, albi e collegi, disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi, l'attribuzione del potere di designazione di propri rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, la redazione dei codici deontologici nazionali, la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture territoriali;</p>	<p>d) prevedere che gli ordini, albi e collegi, disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte dei Consigli nazionali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Ordini territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi, l'attribuzione del potere di designazione di propri rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie delle Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi la redazione dei codici deontologici nazionali, la determinazione del contributo obbligatorio annuale, nella misura strettamente necessaria all'espletamento dell'attività, che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico degli iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;</p>
<p>d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionale permanente</p>	<p>e) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la sola tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionale permanente</p>

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p>degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia dell'economicità della gestione, sempre sotto la vigilanza del Ministero competente;</p>	<p>degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia dell'economicità della gestione, sempre sotto la vigilanza del Ministero competente;</p>
<p>e) disciplinare: la composizione gli ordini, albi e collegi, nelle articolazioni sia nazionali che territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a un anno in relazione alla applicazione della temporaneità delle cariche e della limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;</p>	<p>f) disciplinare: la composizione degli ordini, albi e collegi, nelle articolazioni sia nazionali che territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, favorire la partecipazione degli iscritti, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità anche in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi, di incompatibilità e di decadenza con le modalità dei relativi subentri, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a un anno in relazione alla applicazione della temporaneità delle cariche e della limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;</p>
<p>f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente necessaria all'espletamento dell'attività ad essi rispettivamente demandate prevedendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;</p>	<p>g) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti nel rispetto del bilancio preventivo, dei contributi motivatamente determinati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini territoriali, nella misura strettamente necessaria all'espletamento dell'attività ad essi rispettivamente demandate, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali, prevedendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;</p>
<p>g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in</p>	<p>h) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art. 2 lett. n); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi, alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;</p>	<p>situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art. 2 lett. q); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi, alle suddette iniziative;</p>
<p>h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli degli organi periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli organi centrali.</p>	<p>i) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti i Consigli nazionali, i consigli degli Ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli nazionali. l) inoltre prevedere per gli organi nazionali: lo svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari; giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1° gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione; formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria; assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione ed ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge. m) inoltre prevedere per gli organi territoriali i seguenti compiti: garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale; curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale; vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo; formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti; esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo ed i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale; svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.</p> <p>n) attribuire agli Ordini, sotto la vigilanza del Ministero competente, che operano sussidiariamente allo Stato su specifica delega, la Rappresentanza Istituzionale riferita all'assunzione di atti in sostituzione di attività Statali, riguardante compiti di gestione, organizzazione, salvaguardia e promozione in ambito formativo, di curriculum, tecnico-scientifico, culturale, azioni disciplinari, deontologico e pubblicistico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4bis <i>(Consiglio nazionale)</i></p> <p>1.L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:</p> <p>a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio Nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, fermo restando la responsabilità del Consiglio nazionale; le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo da assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;</p> <p>b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato ad un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della Giustizia, ogni</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>quattro anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4ter <i>(Ordine territoriale)</i></p> <p>1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'Ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi:</p> <p>a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine territoriale, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;</p> <p>b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo; l'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento di categoria;</p> <p>c) il collegio dei revisori dei conti, composto in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, eletti dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive; il collegio dei revisori dei conti controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4quater <i>(Associazioni Sindacali dei liberi professionisti iscritti in albi riconosciute Parte Sociale)</i></p> <p>1. I professionisti iscritti all'Ordine possono pubblicizzare la propria appartenenza ad una associazione sindacale di professionisti di cui al comma 2</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>del presente articolo. 2. I professionisti iscritti agli albi possono costituire apposite associazioni sindacali dotate dei seguenti requisiti: a) l'associazione sindacale deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguata diffusione territoriale; b) lo statuto e le clausole associative delle associazioni sindacali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati; c) l'associazione sindacale adotta un codice etico; rappresenta tutela e difende gli interessi comuni e diffusi della categoria, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche dello Stato; favorisce coordina e promuove tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria; contribuisce alla sempre maggiore affermazione della figura del professionista quale libero, autonomo ed indipendente; promuove forme di assistenza, previdenza e solidarietà a favore della categoria; tratta e conclude accordi sindacali con altre associazioni e con i sindacati dei dipendenti degli studi professionali, in quanto parte sociale; assolve tutti quei compiti che gli fossero demandati dalla legge, dalle Autorità e dall'assemblea.</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Art. 5</p>
<p><i>(Raccordo con la normativa dell'istruzione universitaria)</i></p>	<p><i>(Raccordo con la normativa dell'istruzione universitaria)</i></p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1, e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1, e 6, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti</p>	<p>a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti</p>

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;	ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.	b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti teorici , tecnici, pratici e deontologici della professione.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, fatto salvo per quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, fatto salvo per quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 6 , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;	a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).	b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia.	3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia.
Art. 6	Art. 6
<i>(Raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore)</i>	<i>(Raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore)</i>
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 6 , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p>a) operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;</p>	<p>a) operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;</p>
<p>b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.</p>	<p>b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti teorici, tecnici, pratici e deontologici della professione.</p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 6, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;</p>	<p>a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;</p>
<p>b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).</p> <p>3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.).</p>	<p>b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).</p> <p>3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare).</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare).</i></p>
<p>1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere: disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:</p>	<p>1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere: disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:</p>
<p>a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente queste finalità: garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata</p>	<p>a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente queste finalità: garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p>informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera l), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;</p>	<p>informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;</p>
<p>b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;</p>	<p>b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;</p>
<p>c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;</p>	<p>c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento così come previsto dall'articolo 7bis;</p>
<p>d) consentire l'impugnazione avanti gli organi centrali o comunque innanzi ad organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;</p>	<p>d) consentire l'impugnazione avanti al Consiglio Nazionale o comunque innanzi ad organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;</p>
<p>e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i casi d'inerzia, della azione disciplinare da parte del Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare dell'azione disciplinare;</p>	<p>e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i casi d'inerzia, della azione disciplinare da parte del Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare dell'azione disciplinare;</p>
<p>f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;</p>	<p>f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità, al decoro della professione e nell'interruzione dell'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento di categoria;</p>
<p>g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla</p>	<p>g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>gravità e alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.</p>	<p>gravità e alla reiterazione dell'illecito, così come di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;2) censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;3) sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese ad un massimo di due anni;4) cancellazione, che consiste nella cancellazione dall'albo;5) radiazione, che consiste nella cancellazione definitiva dall'albo; <p>prevedere nell'ordinamento di categoria le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione, in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno; prevedere che il professionista cancellato possa chiedere di essere reinscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di cancellazione;</p> <p>prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società; prevedere nel caso di società interprofessionale, la cancellazione e/o radiazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta sia causa di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7bis <i>(Procedimento disciplinare)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei seguenti principi:<ol style="list-style-type: none">a) contestazione degli addebiti;b) diritto di difesa;c) distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
	<p>d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento; e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa. 4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso. 5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>Art. 8</p>
<p><i>(Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute).</i></p>	<p><i>(Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute)</i></p>
<p>1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1, e 4, il Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1, e 6, il Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che svolgano attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;</p>	<p>a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro escludendo espressamente ogni attività commerciale, tra professionisti che svolgano attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;</p>
<p>b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;</p>	<p>b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;</p>
<p>c) prevedere l'iscrizione in apposito registro di quelle associazioni tra professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possano incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e l'altra, per le materie di esclusiva competenza, dal Ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale</p>	<p>c) prevedere l'iscrizione in apposito registro di quelle associazioni tra professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possano incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e l'altra, per le materie di esclusiva competenza, dal Ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
<p>dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati;</p>	<p>dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati;</p>
<p>d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni e che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale, che i relativi statuti e clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione; la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico;</p>	<p>d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni e che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale con un numero proporzionato di iscritti stabilito dai decreti legislativi, che i relativi statuti e clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di principi deontologici e di principi etici secondo appositi codici elaborati dall'associazione previsti dallo statuto con la previsione di adeguate sanzioni in caso di loro violazione; la previsione obbligatoria di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione con un massimale adeguato al livello di rischio; la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione dei codici deontologico ed etico;</p> <p>e) istituire l'attestato di competenza con il quale le associazioni professionali di cui al presente articolo attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, l'obbligatorio aggiornamento professionale nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione;</p>
<p>e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione;</p>	<p>f) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione;</p>
<p>f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed</p>	<p>g) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 <p>PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>alle associazioni di professionisti;</p>	<p>alle Associazioni Sindacali dei professionisti iscritti in albi;</p>
<p>g) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni da parte del Ministro della giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).</p>	<p>h) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni da parte del Ministro della giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e). i) prevedere l'obbligo per l'iscritto all'associazione di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione alla stessa, gli estremi dell'iscrizione dell'associazione nel Registro e gli estremi della polizza di responsabilità civile ed il relativo massimale; l) prevedere, in ogni caso, che le associazioni di cui al presente articolo, siano tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>Art. 9</p>
<p>(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)</p>	<p>(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l'esercizio delle professioni riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria o cooperativa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l'esercizio delle professioni riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano la esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione ad uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;</p>	<p>a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari temporanei che garantiscano la esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione ad uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;</p>
<p>b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria</p>	<p>b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per l'area delle professioni tecniche;</p>

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	 PROPOSTE DI EMENDAMENTI
fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;	
c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;	c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti, contenente nella denominazione l'indicazione "società tra professionisti – STP", seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione; prevedere l'iscrizione della società nella sezione speciale degli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;	d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;	e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;	f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;	g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;	h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;	i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta; l) prevedere che alla società tra professionisti non si applichi il regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali regolanti i diversi profili di	2. Nel disciplinare la società inter professionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e di procedimento regolanti i diversi profili di

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.</p>	<p>responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; consentire l'esercizio in forma associata delle professioni da parte dei professionisti che, muniti dei necessari titoli di studio e di abilitazione professionale, ovvero autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitati o autorizzati; consentire che nel caso di esercizio in forma associata delle professioni suddette, nella denominazione dello studio e nei rapporti con i terzi deve essere obbligatoriamente utilizzata la dizione "Studio Professionale Associato" seguita dal nome e cognome, con i relativi titoli o qualifiche professionali, dei singoli associati; prevedere che l'esercizio associato delle professioni o delle altre attività sia notificato agli ordini territoriali o alle associazioni di categoria da cui sono rappresentati i singoli associati; considerare abrogata la Legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni.</p>
<p>3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.</p>	<p>3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.</p>

Delega al Governo per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia e approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 01/12/2006, ultima versione

<p>DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 01.12.2006, ULTIMA VERSIONE</p>	<p> PROPOSTE DI EMENDAMENTI</p>
<p>4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera a), prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multi professionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.</p>	<p>4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera a), prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società interprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società interprofessionali e centri di imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o la denominazione dello studio professionale di uno o più soci nonché il nome del fondatore dello studio professionale di uno o più soci e nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che le cariche sociali e l'amministrazione siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.</p>

Roma, lì 03 Maggio 2007

ConfProfessioni
Il Consiglio Generale